

Programma “Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari _DGR 1851 del 08/11/2021 e DPG/2021/25243 del 28/12/2021.

Schema di convenzione tra ACER Ferrara e Comune di Cento per la suddivisione dei Compiti tra ACER soggetto attuatore e Comune Cento Soggetto Beneficiario del finanziamento relativo all’intervento in immobile sito in via Quercia nr. 20, 22, 24.

Premesso che:

1. - il DL 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101) recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* all’art. 1, commi 2-septies – 2-decies, nel prevedere la ripartizione delle risorse nazionali volte ad integrare gli interventi PNRR, ha destinato risorse (pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) al finanziamento del Programma *“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”* finalizzato all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni, ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, articolato sulla realizzazione, anche congiunta, di una serie di interventi essenzialmente diretti:
- alla verifica, alla valutazione e al miglioramento della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica;
 - alla progettazione e realizzazione di operazioni di efficientamento energetico di alloggi ed edifici di edilizia residenziale pubblica;
 - alla razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica (anche tramite frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti unitamente ad interventi di miglioramento sismico e/o energetico);
 - alla riqualificazione degli spazi pubblici - se eseguiti unitamente ad interventi di miglioramento sismico e/o energetico - delle aree verdi e dell’ambito urbano di pertinenza;
 - all’acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di carattere sismico e/o

energetico sempre che gli immobili oggetto di acquisizione posseggano i requisiti energetici e antisismici almeno pari a quelli minimi degli immobili oggetto di intervento di riqualificazione;

- alla locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di carattere sismico e/o energetico.

2. - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 15.07.2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 59/2021 sono stati precisati, per ciascun intervento di cui al "*Piano nazionale per gli investimenti complementari*" (ex art. 1, comma 2, del D.L. n. 59/2021) gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché le relative modalità di monitoraggio; in particolare precisando:

- le definizioni rilevanti ai fini della qualificazione: degli interventi (finanziati e cofinanziati);
- gli obiettivi dei programmi e degli interventi attraverso apposite schede allegate;
- le specifiche funzioni e responsabilità spettanti alle Amministrazioni titolari anche ai fini del monitoraggio delle procedure e degli interventi;
- gli obblighi e gli adempimenti (anche riferiti all'adozione degli atti regolamentari e amministrativi) funzionali all'attività di monitoraggio;
- le modalità di erogazione delle risorse alle amministrazioni titolari degli interventi;
- gli oneri comunicativi posti a carico delle amministrazioni titolari nei confronti del MEF.

3. - la Scheda-Progetto (allegata al D.M.15.07.2021) riguardante il Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (investimento complementare alla Missione 2/Componente 3 del PNRR) ne dettaglia puntualmente:

- l'obiettivo, per l'appunto consistente nella riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, della resilienza e della sicurezza sismica, nonché della condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici;
- le tempistiche (2021-2026) e le relative modalità attuative comportanti: riparto delle risorse su base regionale, modalità e termini di ammissione a finanziamento degli interventi e modalità di erogazione; pubblicazione dei bandi e predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle regioni (qualificate come "soggetti attuatori"); decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture; individuazione

delle stazioni appaltanti da parte delle regioni; affidamento e approvazione della progettazione; procedure di affidamento dei lavori;

- la stessa Scheda-Progetto, nella Relazione illustrativa, dopo aver focalizzato l'attenzione sulle criticità strutturali e funzionali stato del patrimonio residenziale pubblico nonché sulle condizioni di segregazione ed esclusione sociale derivanti dalle politiche di mass housing degli anni sessanta, evidenzia come il Programma si caratterizzi per l'obiettivo della resilienza al rischio sismico, energetico-ambientale e sociale e sia esclusivamente diretto all'edilizia residenziale pubblica per offrire risposta alle necessità abitative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato immobiliare, con ampliamento delle tradizionali linee di intervento (anche in affiancamento a misure in atto), qualificandosi come strumento in grado di superare anche i limiti della vigente normativa regionale poggiante su tre linee di azione: miglioramento delle prestazioni del patrimonio edilizio; razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica effettivamente disponibile;

- sempre la citata Scheda-Progetto rimarca come *“una delle principali condizioni di fattibilità del progetto, anche ai fini del rispetto della tempistica per la progettazione e realizzazione degli interventi”* è rappresentata dalla presenza di *“enti pubblici responsabili della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oltre ai Comuni”* ed alla *“loro caratteristica di enti tecnico-operativi, dotati di un adeguato livello di capacità e competenze tecniche”*, supportata a livello regionale da un forte impegno di coordinamento a operativo che assicuri standard univoci; tanto che la governance del progetto prevede l'attivazione di un coordinamento strategico (PCM - Dipartimento Casa Italia, MIMS, Direzione Generale per l'edilizia statale, abitativa e gli interventi speciali - Regioni - Anci - Agenzie) e di agenzie/enti di gestione a livello territoriale per la pianificazione degli interventi di dettaglio e il monitoraggio in corso d'opera;

4. - con successivo DPCM in data 15 settembre 2021 (ai sensi dell'art. 1, comma 2-nonies del D.L. n. 59/2021), specificamente riguardante gli interventi di cui Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza attinenti alla “Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” sono stati definiti (previa Intesa in sede di Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 4 agosto 2021) indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti e demandando alle stesse Regioni l'attivazione delle procedure per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-septies, del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e quindi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione a finanziamento formalizzati nell'apposito "Piano degli interventi" da sottoporre alla definitiva approvazione del Ministero delle Infrastrutture (anche con possibilità di utilizzo di eventuali risorse risultanti da economie di gara per ulteriori interventi).

Con lo stesso DPCM sono quindi state precisate le modalità di erogazione dei finanziamenti (da Ministero a Regioni e da Regioni a Soggetti attuatori) per stati di avanzamento, il sistema di verifica e monitoraggio sulla base del cronoprogramma procedurale definito nonché le modalità di effettuazione del collaudo degli interventi.

5. Con delibera di Giunta 08.11.2021 n. 1851, la Regione Emilia Romagna ha quindi proceduto all'avvio della procedura per la selezione delle proposte presentate dai soggetti legittimati nell'ambito del "*Programma "Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica"*", nello specifico approvando:

- l'Avviso di cui all'ALLEGATO "A", "Criteri e modalità per la realizzazione del Programma Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica";
- l'Allegato 1 "scheda dei criteri per la definizione dei punteggi".

Con ciò demandando inoltre ai Tavoli Territoriali di concertazione delle Politiche Abitative e alla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Bologna (nella sua funzione di tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative) il compito di concertare l'elenco degli interventi prioritari e quindi rimettendo a successivo atto la specificazione delle relative modalità e procedure finanziarie ed amministrative (comprese quelle inerenti alla concessione, impegno, liquidazione, revoca e decadenza dei finanziamenti; le modalità del monitoraggio relativo alla attuazione degli interventi; le modalità di controllo).

In particolare, la Regione Emilia Romagna, richiamando la previsione di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021 e i soprarichiamati Decreti attuativi, nell'Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse ha:

- indicato l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del Programma, i Soggetti beneficiari (i Comuni), le modalità di riparto delle risorse su base territoriale, gli interventi ammissibili a finanziamento (ex DL n. 59/2021 con particolare riferimento a quelli relativi al miglioramento/adeguamento sismico e/o all'efficientamento energetico), le condizioni da rispettare per l'ammissione a finanziamento (tra cui i limiti di importo per lavori, spese tecniche, acquisto di immobili, rispetto del

cronoprogramma procedurale con ultimazione dei lavori e collaudo entro il 31.03.2026);

- che il Tavolo Territoriale con verbale del 10/12/2021 ha individuato ACER Ferrara come soggetto attuatore per tutti gli interventi oggetto di candidatura;
- con specifico riferimento al cronoprogramma procedurale l'Avviso ha stabilito seguenti termini:
 - entro il 31/03/2023: aggiudicazione dei contratti
 - entro il 30/06/2023: consegna dei lavori
 - entro il 31/12/2024: realizzazione del 50% dei lavori
 - entro il 31/03/2026: ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di collaudo
- richiamato il necessario rispetto dei requisiti stabiliti dal D.L. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2- octies, comma 2-novies, comma 7-bis, e comma 8, nonché l'obbligatorio rispetto del divieto di cumulabilità con le detrazioni previste dall'art. 119 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 (c.d. Superbonus)
- indicato le spese ammissibili e non ammissibili e le modalità di presentazione delle proposte al Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche Abitative, precisando che Comuni possono avvalersi *“dell'assistenza tecnica dei soggetti gestori di riferimento”*, i quali ultimi risultano legittimati a partecipare al predetto Tavolo Territoriale;
- rimesso ad apposito verbale conclusivo dei lavori del Tavolo Territoriale la compilazione dell'elenco territoriale delle proposte di intervento con i relativi punteggi e con indicazione per ciascuna proposta del:
 - il soggetto beneficiario;
 - il soggetto attuatore;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - il contributo richiesto.
- precisato che la stessa Regione provvederà alla stesura di un unico “Elenco regionale” con riordino delle proposte in ragione del punteggio conseguito e sulla cui base verrà quindi definito il Piano degli interventi (ammessi a contributo) da comunicare al Ministero delle Infrastrutture per l'approvazione.

6. Con Determinazione Dirigenziale n. 24741 in data 30.12.2021, la Regione Emilia Romagna ha approvato l'“Elenco degli interventi ammessi a finanziamento e di riserva” (All. 1 e 2) da rimettere all'approvazione ministeriale e tra cui è ricompreso l'intervento in oggetto per il quale l'Ente beneficiario è il Comune di Cento ed Acer Ferrara è Soggetto attuatore.

Con tale Determinazione sono stati demandati a successivi provvedimenti della Giunta Regionale:

- la definizione delle modalità di verifica degli interventi ammessi a finanziamento al fine di pervenire ad una eventuale riformulazione aggiornata del Piano degli Interventi da comunicare al MIMS prima del termine del 31/03/2022; ciò al fine di esperire ulteriori controlli in merito alla piena sussistenza delle condizioni dichiarate per ciascun singolo intervento per l'ottenimento dei punteggi, considerata la impossibilità di farlo entro i ristretti termini previsti per l'approvazione del Piano degli Interventi;
- la disciplina delle modalità e procedure finanziarie ed amministrative, comprese quelle inerenti alla concessione, impegno, liquidazione, revoca e decadenza dei finanziamenti; le modalità del monitoraggio relativo alla attuazione degli interventi e le modalità di controllo in conformità alle disposizioni previste nel D.P.C.M. 15/9/2021.

7. Per quanto concerne le modalità organizzative ed operative funzionali all'attuazione degli interventi previsti sia dal PNRR che dal “Piano nazionale per gli investimenti complementari” (la cui “sollecita e puntuale realizzazione” assume valore di interesse nazionale secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 77/2021), il quadro normativo definito nel corso del 2021 a livello statale - in forza della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea ed in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ex art. 117, secondo comma, lettere a) e m) della Costituzione - prevede specifiche disposizioni volte alla semplificazione ed accelerazione degli adempimenti al fine di assicurare – anche tramite le più opportune forme di coordinamento, collaborazione e sinergia tra i vari soggetti pubblici coinvolti - il rispetto delle tempistiche condizionanti la stessa finanziabilità degli interventi (previsti dal PNRR e dal Piano complementare) e tra cui:

- a livello organizzativo, si vedano le disposizioni riguardanti la “governance” degli interventi caratterizzata dalla marcata direzione centralistica affiancata da figure e modalità di raccordo e coordinamento permanente tra livelli di governo e soggetti

attuatori, supportati da strutture tecniche strumentali sia statali che regionali e locali, come comprovato anche dalla previsione di cui all'art. 9 del DL 31 maggio 2021 n. 77 (conv. con legge 29 luglio 2021, n. 108) secondo cui alla fase attuativa degli interventi *“provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”* (comma 1), di guisa che *“al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR”* le stesse amministrazioni *“possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”* (comma 2).

- a livello procedimentale e di regime giuridico delle attività da espletare ed al precipuo fine di assicurare l'attuazione degli interventi nelle ristrette tempistiche richieste dal PNRR (e quindi anche dal Piano delle opere complementari, tra cui quindi il Programma *“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”*) assume rilievo l'art. 14 del D.L. 77/2021 che non casualmente puntualizza l'estensione della disciplina del PNRR al “Piano complementare” (con automatica applicazione di tutte le disposizioni adottate anche in parziale deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici) specificando al comma 1, che: *“Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59.....”*; tale impostazione trova poi diretto riscontro al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui *“Agli interventi ricompresi nel Piano delle opere complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- con riferimento all'essenzialità del rispetto delle tempistiche e degli adempimenti imposti dai Piani, oltre alla generale previsione dei cd. “poteri sostitutivi” di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021, rileva parimenti – nello specifico e stante l'essenzialità del dato

temporale (collaudo degli interventi entro marzo 2026) - quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis in ordine alla revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o per la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio.

8. Relativamente all'intervento sull'edificio di edilizia residenziale pubblica sito in Cento via Quercia n. 20, 22, 24 sia in sede di Proposta, sia nell'atto regionale di approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento risulta precisato, come detto, il ruolo del Comune di Cento quale soggetto titolare del finanziamento e di ACER quale attuatore; ciò non solo in relazione all'assetto ordinamentale previsto dal quadro normativo statale e dalle disposizioni regolamentari e amministrative sopra richiamate, ma anche in ragione del peculiare rapporto di strumentalità funzionale intercorrente tra gli Enti locali e le Aziende casa Emilia Romagna (ACER) nell'ambito del sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo quale delineato dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii. ove, infatti, alle Aziende (costituite quali enti pubblici economici ad esito della trasformazione degli ex IACP) è stata affidato il compito di gestione dei patrimoni immobiliari e di fornire servizi tecnici e amministrativi per il settore abitativo ed in particolare a supporto delle funzioni demandate alle amministrazioni locali (artt. 3, 6, 40 e 41). Ciò stante la concorrente missione di servizio pubblico che sia gli enti locali che le stesse ACER sono tenute ad adempiere nel contesto delle politiche e della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Il concorso e la collaborazione ideativa, progettuale ed operativa tra Enti locali ed Aziende risulta, nella specie, elemento qualificante per l'attuazione delle Misure previste dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 e segnatamente del Programma *"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"*, come comprovato dalle richiamate norme statali (DL n. 59/2021, DL n. 77/2021, DM 15 luglio 2021 e DPCM 15 settembre 2021) e Regionali; collaborazione viepiù essenziale stante la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma procedimentale e di attuazione degli interventi nei termini perentori fissati a livello nazionale dal PNRR.

Peraltro, anche a prescindere dalle inequivoche indicazioni organizzative (avvalimento e *"supporto tecnico-operativo"* alle amministrazioni da parte di *"società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati"* ex art. 9 del DL 31 maggio 2021 n. 77 conv. con legge 29 luglio 2021, n. 108) emergenti dal quadro disciplinare relativo alle modalità attuative degli interventi PNRR (e opere

complementari), il rapporto tra enti locali e Aziende casa risulta riconducibile – come nel caso riguardante il Comune di Cento e ACER Ferrara - alla categoria degli accordi pubblicitici di cui agli artt. 15 e 11 della legge 241/1990 ed alla peculiare specie degli accordi di cooperazione tra enti ex art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 12 della Direttiva 2014/24/UE), stante la concorrente sussistenza degli elementi e caratteri richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ultimo CGUE 04.06.2020, in C-429/19 *Remondis*; CGUE, 28.05.2020, in C-796/18 *Informatikgesellschaft für Software*; CGUE, 10.09.2020, in C-367/19 *Commissione nazionale per il riesame delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici Slovenia*; CGUE 30.06.2020 – 03.09.2020, in C-618/19 *Ge.Fi.L.*) e dei Giudici nazionali (da ultimo, anche per i riferimenti giurisprudenziali, v. Cons. Stato, 06.08.2019, n. 5581)

In particolare, oltre alla certa natura pubblica delle Parti dell'accordo (spec. "amministrazioni aggiudicatrici" che in ogni caso svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione), l'accordo dà luogo e seguito ad una cooperazione tra persone giuridiche, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere (ovvero le funzioni e i compiti di servizio pubblico loro spettanti sulla base della L.R. n. 24/2001) siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di oggettivo interesse comune (il soddisfacimento di bisogni sociali), ovvero un coordinamento e sinergia intrinsecamente collaborativa fondata su un concetto cooperativistico in cui entrambe le parti svolgono compiti di servizio loro affidati; compiti che, come affermato dalla Corte di Giustizia, possono riguardare anche attività accessorie al servizio pubblico purché dette attività accessorie e strumentali contribuiscano alla realizzazione effettiva della funzione di servizio oggetto di collaborazione.

Nella specie l'essenza cooperativistica dell'Accordo è comprovata dalla predisposizione della proposta di intervento da presentare alla Regione Emilia Romagna (a seguito dell'Avviso e con partecipazione di entrambe le Parti all'apposito Tavolo di concertazione provinciale), quale espressione di una strategia unitaria comune alle Parti finalizzata alla convergenza di attività di oggettivo interesse pubblico.

Anche relativamente ai profili finanziari l'accordo si conforma ai requisiti precisati dalla giurisprudenza eurolunitaria e nazionale non essendo previsto il pagamento di corrispettivi ma un mero rimborso delle spese riguardanti l'attività di supporto tecnico-amministrativo svolta da ACER, come riscontrabile dalla documentazione probante conservata da entrambi gli Enti;

9. L'inquadramento del rapporto nei termini sopra evidenziati assicura in ogni caso il pieno rispetto dei principi e delle norme disciplinanti in generale gli accordi pubblicistici nonché di quelli nello specifico preordinati all'attuazione delle opere e degli interventi ricompresi nel PNRR e nel Piano delle opere complementari, garantendo che le attività demandate alla stessa ACER siano sottoposte – in ragione della natura di ente pubblico strumentale della Regione e delle Amministrazioni locali - ai principi e al regime proprio dell'azione amministrativa nel costante rispetto, anche nell'esercizio dell'attività contrattuale, dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, come integrate dalle previsioni riguardanti gli interventi del PNRR.

Visti:

- la Legge Reg. n.24/2001 e ss.mm.i.
- il D.L. 59/6.5.2021 convertito in legge n.101/2021
- il D.L. 77/2021
- il D.MEF. 15/07/2021
- il D.P.C.M. 15/09/2021
- la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n.1851/08.11.2021;
- la DPG/2021/25243 del 28/12/2021
- la delibera del Comune di di approvazione dello schema della presente Convenzione
- che il Comune Cento risulta beneficiario di un finanziamento pari ad Euro 2.100.635,10 per la realizzazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato di edilizia residenziale pubblica sito in Cento (FE) via Quercia n. 20-22-24, ai sensi dell'allegato 1 *Elenco Interventi ammessi a finanziamento* della DPG/2021/25243 del 28/12/2021 _ID n. FE_7 - CUP F39J21018390001;
- in relazione all'intervento sopracitato ACER Ferrara è individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell'allegato 1 *Elenco Interventi ammessi a finanziamento* della DPG/2021/25243 del 28/12/2021 _ID n. FE_7 - CUP F39J21018390001, in conformità a quanto riportato nel Verbale del Tavolo Territoriale del 10/12/2021;
- che con atto del Dirigente regionale competente n. 11607 del 16/06/2022 avente ad oggetto "Programma denominato Sicuro, Verde e Sociale – Riqualficazione

dell'edilizia residenziale pubblica, parte del Piano nazionale per gli investimenti complementari – D.L. 6 maggio 2021, n. 59, come convertito dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101 e D.P.C.M. 16 settembre 2021 – Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento e di riserva. Concessione e impegno contributi a favore dei Comuni beneficiari. Approvazione procedure”, la Regione Emilia-Romagna ha:

- formalmente concesso al Comune di Cento la somma di € 2.100.635,10 per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del fabbricato di edilizia residenziale pubblica di Via Cuercia 20, 22, 24 a valere sui fondi in oggetto (Allegato 1);
 - definito il piano di esigibilità finanziaria dell'intervento (Allegato 3);
 - emanato disposizioni circa modalità e tempi di erogazione del finanziamento, conservazione della documentazione amministrativa, modalità del collaudo dell'opera, controlli sull'esecuzione degli interventi, sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento da parte dei soggetti beneficiari;
- che, in particolare, per quanto concerne la concessione del finanziamento in oggetto, la citata Determinazione n. 11607/2022 attribuisce la titolarità dello stesso in capo al Comune proprietario degli immobili – ai sensi della L.R. n. 24/2001 – e la liquidazione delle varie tranches del finanziamento al Comune secondo le modalità indicate in atto, ferme restando le esigibilità massime annuali attribuite a ciascun intervento;
- che, per quanto concerne il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 5 del DPCM 15 settembre 2021, si applica il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”; in base a quanto disposto dalla citata Determinazione n. 11607/2022 detto monitoraggio deve essere effettuato dal soggetto attuatore, ossia da ACER Ferrara;

Tutto ciò premesso il Comune di Cento e Acer Ferrara (nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti") convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

2.1 - Oggetto della Convenzione è la disciplina delle attività amministrative e tecniche funzionali alla realizzazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico ed

efficientamento energetico del fabbricato di edilizia residenziale pubblica sito in Cento (FE) via Quercia n. 20-22-24, ammesso a finanziamento nell'ambito del *Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"* del *Piano nazionale per gli investimenti complementari* (ex Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con Legge 1° Luglio 2021 n. 101) che il Comune di Cento quale Soggetto beneficiario del finanziamento a valere sulle risorse destinate alla Regione Emilia Romagna e Acer Ferrara, quale Soggetto attuatore, si impegnano a svolgere, in sinergica e costante collaborazione, al fine di assicurarne l'attuazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e amministrative di cui ai D.L. n. 59/2021, D.L. n. 77/2021, D.M. 15 luglio 2021; D.P.C.M. 15 settembre 2021 nonché alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 8.11.2021 n. 1851 e del DPG/2021/25243 e quindi di rispondere con adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità alla missione di servizio pubblico di interesse comune che connota il ruolo delle stesse Parti nell'ambito del sistema regionale degli interventi nel settore abitativo.

2.2 – In particolare, tenuto conto degli obblighi gravanti sui Soggetti beneficiari e sui Soggetti attuatori dei finanziamenti del PNRR e del Piano degli interventi complementari e sulle conseguenze e responsabilità derivanti dal mancato puntuale rispetto delle prescrizioni procedurali attuative, finanziarie e contabili previste dagli atti, normativi e amministrativi richiamati al comma 1 e dei termini del cronoprogramma procedurale di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, relativo alla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" nonché di quanto specificato dall'Avviso – Allegato A alla Delibera GR Emilia Romagna n. 1851/2021, la Convenzione precisa i compiti e le attività demandate alle Parti, le relative modalità di espletamento nonché le forme di coordinamento e cooperazione funzionali a garantire gli obiettivi di interesse comune.

Art. 3 – Impegni delle Parti

3.1 – Per il raggiungimento delle finalità di cui alle Premesse e all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo – in conformità e nel rispetto delle disposizioni normative e amministrative richiamate all'art. 2, comma 1 – specifici impegni operativi da espletare avvalendosi delle rispettive strutture e della loro costante interazione. In particolare:

a) il Comune di Cento, quale ente beneficiario dei finanziamenti, è tenuto – come specificato all'art 4 - a dare avvio alle attività necessarie alla realizzazione dell'intervento mediante il Soggetto attuatore, provvedendo quindi alla relativa gestione finanziaria e

contabile quali l'incasso del finanziamento ed il pagamento delle somme a valere sullo stesso finanziamento, nonché all'approvazione dei livelli progettuali richiesti e delle eventuali varianti urbanistico/edilizie e di ogni altro atto di competenza dell'amministrazione locale riguardante la fase esecutiva dell'intervento, oltre alla corresponsione al soggetto attuatore del rimborso spese per le attività che verranno effettuate per la realizzazione dell'opera in oggetto;

b) Acer Ferrara, quale Soggetto Attuatore dell'intervento, in ragione della natura di ente strumentale e di supporto delle Amministrazioni locali nell'ambito degli interventi pubblici regionali per le politiche abitative, è tenuto – come specificato all'art 5 – ad individuare al proprio interno la figura che assumerà il ruolo di RUP dell'opera pubblica in oggetto, a provvedere all'affidamento dei livelli progettuali necessari, in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale e ad adottare ogni atto funzionale all'affidamento dei lavori in nome e per conto del Comune, alla gestione della fase esecutiva fino al collaudo, nonché alla richiesta alla Regione di erogazione al Comune delle varie tranches del finanziamento (in base alle modalità ed alla modulistica prevista), compresa l'adozione dei conseguenti atti con attivazione delle prescritte misure di verifica, monitoraggio procedimentale e rendicontazione;

c) Comune di Cento e Acer Ferrara sono tenute ad improntare ogni attività loro spettante al principio di leale collaborazione, garantendo il costante coordinamento e scambio di informazioni tra le rispettive strutture con fissazione di riunioni periodiche per il confronto, l'aggiornamento e la risoluzione di qualsiasi problematica sorta nell'attuazione dell'intervento, nonché per assicurare la più efficace e tempestiva interlocuzione con le competenti strutture della regione Emilia Romagna

Art. 4 – Attività di competenza del Comune di Cento

4.1 - Ferme restando le proprie competenze istituzionali e nel rispetto del principio di collaborazione di cui all'art. 3.1, lett. c), il Comune di Cento si impegna in particolare a:

- effettuare la gestione finanziaria dell'intervento;
- incassare le varie tranches del finanziamento, previa richiesta alla Regione da parte di ACER, che sarà tenuta ad inoltrare tempestivamente le richieste secondo le modalità ed i tempi previsti al punto 1 dell'Allegato 4 alla Deliberazione regionale n. 11607/2022;

- pagare le fatture ed oneri diversi relativi a tutte le spese comprese nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento. Tali fatture o documenti di spesa saranno tempestivamente inviate via PEC ad ACER (tecnico@acerferrara.legalmail.it) per gli adempimenti relativi alla liquidazione e validazione tecnica da parte del RUP. Il Dirigente del Servizio Tecnico comunale provvederà, sulla base della validazione effettuata dal RUP, alla liquidazione delle spese e a trasmetterle al Settore Ragioneria e Finanze per il pagamento;
- adottare le eventuali varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- approvare i diversi livelli progettuali ed a prendere atto del collaudo;
- approvare le eventuali perizie suppletive e/o di variante;
- conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;

Art. 5- Attività di competenza di ACER Ferrara

5.1 - Nel rispetto del principio di collaborazione di cui all'art. 3.1, lett. c), ACER si impegna in particolare a:

- richiedere tempestivamente alla Regione le diverse tranches del finanziamento da accreditare al Comune;
- assumere il ruolo di R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., affidare l'attività di verifica ed effettuare la validazione del progetto;
- affidare i necessari livelli progettuali dell'intervento;
- adottare ogni atto funzionale all'individuazione dell'esecutore dei lavori in nome e per conto del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 24/2001, attraverso apposita procedura di gara in conformità alle norme del Dlgs 50/2016 e smi, mediante "appalto integrato" sulla base del Progetto Definitivo redatto ai sensi della normativa vigente, come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n°61 del 31/03/2022 ad oggetto *"Programma "Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari DGR 1851 dell'08/11/2021 e DPG/2021/25243 del 28/12/2021. Approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'*

“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico con salto di tre classi per gli immobili di proprietà comunale siti in Via della Quercia n. 20, 22 e 24 a Cento FE”;

- redigere e stipulare, in nome e per conto del Comune, il contratto di appalto con la Ditta che risulterà aggiudicataria in sede di selezione pubblica, fissando come SAL minimi quelli che danno diritto alla richiesta di erogazione del finanziamento al Comune da parte della Regione in relazione alla dimensione dell'intervento;
- effettuare/affidare l'attività di Direzione dei lavori, contabilità ed assistenza di cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- redigere eventuali proposte di perizie suppletive e/o di variante, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sui lavori pubblici che, in corso d'opera si rendessero necessarie, che dovranno comunque essere preventivamente approvate dal Comune di Cento;
- verificare l'esistenza di apposita garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle figure professionali che rivestono ruoli di responsabilità nell'ambito del procedimento in argomento; si precisa che ACER potrà avvalersi anche di competenze specialistiche di supporto per l'effettuazione delle attività in elenco;
- trasmettere la seguente documentazione all'Amministrazione Comunale:
 - una copia conforme dei progetti redatti per ciascun livello, completa di tutti gli elaborati e documentazione per l'approvazione, oltre agli elaborati informatizzati dei medesimi.
 - tutta la documentazione relativa a tutte le fasi dei lavori ed al procedimento medesimo, in originale o in copia, secondo necessità;
- effettuare il monitoraggio dell'intervento, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 15 settembre 2021, secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 4 della Determinazione regionale n. 11607/2022;
- inviare tramite PEC, all'Amministrazione Comunale, Servizio tecnico, la documentazione idonea a liquidare la spesa in tempo utile per rispettare i termini di pagamento stabiliti dalla normativa e da contratto. Si specifica che tutte le spese rientranti nel quadro economico del progetto dovranno essere fatturate al Comune di Cento, in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3/4/2013. Il Comune provvederà direttamente al pagamento. Il Codice Univoco dell'Ufficio al quale gli

operatori economici (compresa la stessa ACER) dovranno indirizzare le fatture elettroniche a FSPREA;

- affidare incarichi legali e assumere a proprio esclusivo carico tutte le spese relative al contenzioso legato agli atti posti in essere da ACER, in merito all'affidamento della progettazione, all'affidamento dei lavori, all'esecuzione dei lavori e al collaudo dell'opera;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e atti conseguenti, la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali;
- rispettare gli obblighi e le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione previsti dal bando;
- alimentare il Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche – MOP della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP;
- assicurare il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto “Sicuro, verde e sociale” di cui all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economie e delle finanze;
- nominare la Commissione di collaudo di cui all'art. 7 del citato D.p.c.m. 15 settembre 2021;
- conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;
- accettare i controlli che i funzionari regionali o altri soggetti preposti potranno effettuare in qualsiasi momento e collaborare al loro corretto svolgimento, sia durante la realizzazione degli interventi che successivamente, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli stessi interventi.

Art. 6 - Finanziamento dell'intervento

Programma “Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica” parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. DGR 1851 del 08/11/2021 e DPG/2021/25243 del 28/12/2021 e D.L. n. 59/2021 convertito in Legge n. 101/2021.

Art. 7 - Rimborso spese per ACER.

Il rimborso spese da riconoscere ad ACER per tutti i compiti attribuiti alla stessa e di cui al precedente art. 5, corrisponde al totale delle voci “Spese Tecniche” del Quadro Tecnico Economico riportato nel Modulo Elenco Interventi approvato dal tavolo territoriale in data 10 dicembre 2021, allegato al presente atto.

Acer fatturerà al Comune di Cento il proprio rimborso spese in relazione alla previsione di sostenimento delle stesse, secondo le percentuali di seguito riportate:

30% all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione;

20% alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Comune;

40% in proporzione agli stati di avanzamento e contestualmente ai medesimi;

10% alla firma del collaudo tecnico-amministrativo.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute da Acer Ferrara, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Comune di Cento ed ACER Ferrara si danno reciprocamente atto che tutte le spese che rientrano nella voce "Altro" del QTE sono a carico del Comune.

Rimane sottinteso che, qualora nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione o anche successivamente, ACER dovesse anticipare spese ricomprese nel QTE alla voce "Altro" per ragioni di rispetto dei tempi imposti dalle norme del Programma, l'Azienda provvederà alla ri-fatturazione al Comune di Cento delle stesse, le quali verranno pagate dal Comune medesimo con le modalità previste dal precedente art. 4.

Art. 8 Efficacia e durata della Convenzione. Recesso e risoluzione

8.1 - La presente Convenzione ha efficacia dalla data del suo perfezionamento con l'apposizione della firma digitale dalle Parti interessate e avrà termine al completamento dell'intervento ammesso a finanziamento quale risulterà dal relativo collaudo e comunque non oltre i termini fissati dagli atti richiamati all'art. 2.1.

8.2 - Le Parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche alla presente Convenzione considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi di interesse comune o derivanti da sopravvenute disposizioni statali e/o regionali. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

8.3 – La presente Convenzione ha ad oggetto le prestazioni dedotte nei precedenti articoli e riguarda attività e prestazioni preventivabili secondo l'ordinaria diligenza; in caso di imprevisti o cause di forza maggiore che si dovessero verificare durante il loro

espletamento che non consentano il rispetto dei tempi concordati o che rendano più gravosa l'attività, le Parti potranno concordare modifiche alla stessa Convenzione.

8.4 - Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi e modalità stabiliti che non abbiano trovato soluzioni nell'ambito del Comitato di cui al successivo art.10, è facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione e con preavviso di 90 giorni; fermo restando il diritto di Acer Ferrara al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione.

8.5 - Le Parti danno atto reciprocamente che in caso di sopravvenuti atti o fatti che dovessero determinare la non ammissione a finanziamento la presente Convenzione deve intendersi risolta di diritto, fermo restando il diritto di Acer Ferrara al rimborso delle spese relative ad attività effettivamente svolte e documentate.

8.6 - Qualora l'ammissione a finanziamento dovesse essere solo parziale o qualora sopravvengano mutamenti normativi o disposizioni amministrative che, incidendo sull'oggetto della presente Convenzione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente con conseguente definizione di comune accordo dei rapporti riguardanti le attività espletate, fermo restando il diritto di Acer Ferrara al rimborso delle spese relative ad attività effettivamente svolte.

Art. 9 – Responsabili dell'attuazione della Convenzione

9.1 - Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo:

- il Comune di Cento designa quale referente il Dirigente del Settore VI
- Acer Ferrara designa quale RUP

Art. 10 - Comitato di coordinamento, verifica e vigilanza della attività oggetto di Convenzione

10.1 - Le Parti convengono la possibilità, qualora necessario, di costituire un Comitato di coordinamento, verifica e vigilanza della Convenzione la cui costituzione e modalità di funzionamento sarà definita da successivi atti.

Art. 11 - Controversie

11.1 - Le parti s'impegnano reciprocamente ad effettuare verifiche in contraddittorio per dirimere bonariamente le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

11.2 - Qualora la composizione non sia raggiunta tra i firmatari, la gestione dovrà essere sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio di Amministrazione di ACER.

11.3 - Qualora la composizione non sia raggiunta ai sensi dei precedenti commi, la controversia sarà devoluta agli Organi giurisdizionali competenti ex lege.

Art. 12 - Disposizioni fiscali Registrazione, spese

12.1 - Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ex art. 5 "Tariffa Parte II", D.P.R. 131/1986 ed in ogni caso a tassa fissa minima in quanto importo soggetto ad IVA. Spese di bollo a carico del Comune.

Art. 13 - Privacy

Ai sensi del Codice vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto, ACER Ferrara assume le funzioni e gli obblighi del Titolare del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto della convenzione.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'ACER sono qualificati "responsabili del trattamento" dei dati personali.

L'ACER si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della medesima, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili alle finalità proprie.

L'ACER si impegna a relazionare annualmente sul trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

In relazione al presente Accordo, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di

trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 14 - Disposizioni generali e norme applicabili

14. 1 - Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

14. 2 - Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

14.3 - Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti e dalle disposizioni ivi richiamate, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per il COMUNEf.to.....(*)

Per ACER Ferrara.....f.to(*)

() Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2bis, Legge 241 del 1990*